




COMUNE DI BUCCINASCO



Comune di Buccinasco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3 - NATURA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.....	2
ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.....	3
ARTICOLO 5 - DIRITTO DI RIFIUTO - ESCLUSIONE	3
ARTICOLO 6 - SCELTA DELLO SPONSOR.....	4
ARTICOLO 7 – RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE DI SPONSORIZZAZIONE.....	5
ARTICOLO 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO.....	5
ARTICOLO 9 – QUALIFICAZIONE DELLO SPONSOR.....	5
ARTICOLO 10 – CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	5
ARTICOLO 11 – SPONSORIZZAZIONI ACCESSORIE AI CONTRATTI	6
ARTICOLO 12 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR.....	6
ARTICOLO 13 - ASPETTI CONTABILI E FISCALI.....	6
ARTICOLO 14 - CONTROLLI	6
ARTICOLO 15 – MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ	7
ARTICOLO 16 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE	7



COMUNE DI BUCCINASCO

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, ai quali l'Amministrazione Comunale può ricorrere, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 26 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
3. Il ricorso alla sponsorizzazione costituisce un'opportunità di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a:
 - a) favorire il miglioramento e lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
 - b) ottenere proventi di entrata o risparmi di spesa rispetto alle necessità preventivate;
 - c) migliorare la qualità dei servizi prestati all'utenza.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per "sponsorizzatore" o "*sponsor*": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
 - per "sponsorizzato" o "*sponsee*": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello *sponsor* nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
 - per "*contratto di sponsorizzazione*": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale lo *sponsor* (un soggetto terzo) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dello *sponsee* (il Comune) il quale gli garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello *sponsee* costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
 - per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello *sponsor*.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.

ARTICOLO 3 - NATURA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione è un atto negoziale a prestazioni corrispettive onerose, con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell'ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione del messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga ad una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire un beneficio di immagine.
2. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo "sponsor":
 - a) somme di denaro;
 - b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.



COMUNE DI BUCCINASCO

3. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.
4. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene in misura non inferiore al 30% al momento della sottoscrizione del contratto e nella misura restante entro i termini previsti dal contratto stesso.
5. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività dell'Amministrazione Comunale. Le iniziative di sponsorizzazione sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance. Nel corso dell'anno, la Giunta può, altresì, formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
2. I contratti di sponsorizzazione possono riguardare anche progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili al Comune, tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sponsorizzazioni sul sito internet del Comune (possibilità di inserire sul sito istituzionale dell'Ente appositi spazi pubblicitari per i terzi, riservandosi la clausola di gradimento);
 - b) concessione del logo istituzionale del Comune come strumento promozionale (si intende la possibilità di concedere a terzi l'apposizione del logo del Comune su propri prodotti o insegne, in abbinamento ai marchi aziendali);
 - c) utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi all'interno dell'Ente (es. bacheche, ascensori, sale riunioni ritenute idonee) e spazi all'esterno presso strutture di proprietà dell'Ente (sedi culturali, impianti sportivi, ecc);
 - d) utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi su documentazione del Comune;
 - e) abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un'azienda di un monumento, di un'isola pedonale, di una fontana, di una pensilina etc.);
 - f) predisposizione di gadget (forniti e venduti dallo sponsor) con l'abbinamento al Comune, al suo logo, etc.;
 - g) altri interventi simili a quelli riportati nei precedenti punti.
3. I contratti di sponsorizzazione potranno anche riguardare appalti relativi alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere e lavori pubblici in relazione ai quali si rinvia alle specifiche disposizioni applicabili, contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI RIFIUTO - ESCLUSIONE

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
 - ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio al Comune o alla collettività oppure un danno alla sua immagine e alle sue iniziative;
 - reputi inaccettabile la proposta di sponsorizzazione per motivi di interesse pubblico o per motivi di inopportunità generale;

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;



COMUNE DI BUCCINASCO

- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche e/o alla promozione e all'uso di sostanze vietate;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
2. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
- a) non sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34-38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) non dichiarano di rispettare i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13/08/2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
 - diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
 - diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - diritti dei lavoratori;
 - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
 - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente;
 - d) hanno in atto controversie di natura stragiudiziale o giudiziale con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6 - SCELTA DELLO SPONSOR

- 1. L'Ente sollecita la presentazione di proposte di sponsorizzazione di propri progetti, iniziative o interventi mediante un avviso ufficiale approvato con determinazione del Responsabile di Settore competente per materia in sede di avvio della procedura di sponsorizzazione. L'avviso può anche essere cumulativo, ovvero prevedere progetti, iniziative e interventi da sponsorizzare di competenza di uno stesso Settore e programmati per l'anno cui l'avviso si riferisce.
- 2. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
- 2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 8. L'avviso può essere preceduto da indagine di mercato informale.
- 3. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sul sito internet istituzionale. L'Amministrazione si riserva di pubblicizzare l'avviso anche con altre modalità ritenute, di volta in volta, le più adeguate in relazione all'iniziativa ed al progetto da realizzarsi, alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.
- 4. L'avviso deve indicare almeno:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione;
 - b) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
 - c) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
 - d) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - e) i criteri di valutazione delle offerte;
 - f) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - g) l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo articolo 7;
 - h) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.



COMUNE DI BUCCINASCO

5. L'individuazione del soggetto o dei soggetti qualificati alla sponsorizzazione delle singole attività oggetto degli avvisi è operata, sulla base dei criteri ivi indicati, dal Settore competente che opera la valutazione delle proposte pervenute anche mediante costituzione di apposita commissione.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:
 - a) le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - b) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
 - c) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

ARTICOLO 7 – RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE DI SPONSORIZZAZIONE

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Responsabile del Settore competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 6, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.
2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

ARTICOLO 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il Comune potrà procedere all'affidamento diretto di contratti sponsorizzazione nei seguenti casi:
 - a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 6 e/o all'art. 7;
 - b) in casi, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
 - c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 500,00 (IVA esclusa).
2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile di Settore competente.

ARTICOLO 9 – QUALIFICAZIONE DELLO SPONSOR

1. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso, oltre a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10 – CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale sono almeno definiti:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) gli obblighi delle parti;
 - c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - d) la durata del contratto;



COMUNE DI BUCCINASCO

- e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - f) i controlli sull'attività dello sponsor;
 - g) la facoltà di recesso da parte del Comune prima della scadenza;
 - h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - i) la competenza del foro di Milano in caso di controversie, con esclusione della competenza arbitrale;
 - j) la disciplina delle spese contrattuali.
2. Nel contratto deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11 – SPONSORIZZAZIONI ACCESSORIE AI CONTRATTI

1. Il Comune può prevedere, sia nell'ambito di procedure per la concessione di servizi sia nell'ambito delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, clausole inerenti a sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
2. In tal caso, la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta, in ogni caso con peso non superiore al 5% del totale.

ARTICOLO 12 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR

1. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli *sponsor* a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dai regolamenti comunali in materia di contratti.

ARTICOLO 13 - ASPETTI CONTABILI E FISCALI

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti nel bilancio di previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance, ad inizio anno o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile.
2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti alle fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.
4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuarsi a cura dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore competente per materia, secondo le modalità e la tempistica indicate nel contratto o nell'accordo di sponsorizzazione al fine di accertare la corretta esecuzione del contratto o dell'accordo, con specifico riferimento ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi degli adempimenti convenuti;
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor;

6



COMUNE DI BUCCINASCO

3. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti specificati nel contratto o accordo di sponsorizzazione.

ARTICOLO 15 – MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, le maggiori entrate finanziarie derivanti da sponsorizzazioni saranno destinate, nella misura da stabilirsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL di comparto 1/4/1999, come modificato dall'art. 4, co. 4, del CCNL 5/10/2001, espressamente richiamato dall'art. 31 del CCNL 22/1/2004, salvo il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2012, n. 122.
2. La percentuale massima della destinazione delle risorse di cui al comma 1 è fissata secondo la seguente tabella:

- fino ad € 5.000,00:	15%
- da € 5.001,00 ad € 10.000,00:	10%
- da € 10.001,00 ad € 25.000,00:	5%
- oltre € 25.001,00:	2%
3. Nel caso in cui il contratto di sponsorizzazione preveda la fornitura di beni, servizi, lavori e/o acquisti realizzati a cura e spese dello sponsor, l'impegno profuso dal Responsabile e/o dai dipendenti sarà preso in considerazione ai soli fini della valutazione delle performance.

ARTICOLO 16 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

7